



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF122

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	“BONUS EDICOLE” – DISPOSIZIONI APPLICATIVE
RIFERIMENTI	DPCM 31/05/2019 – ART. 1 CO. 806 – 809 L. 145/2018; COM. STAMPA 27/06/2019
CIRCOLARE DEL	02/07/2019

Sintesi: il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha reso noto le disposizioni applicative in materia di credito d'imposta per le edicole previsto dalla legge di bilancio 2019.

Il credito d'imposta, che spetta anche per le attività non specializzate nella vendita di giornali e riviste:

- è parametrato agli importi pagati di IMU, TASI, COSAP e TARI nonché alle spese di locazione (se l'attività svolta in un singolo punto vendita nel Comune)
- va richiesto tramite presentazione di apposita domanda telematica nel mese di settembre dell'anno
- spetta nel limite di €. 2.000, con utilizzo esclusivamente in compensazione nel mod. F24
- è imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

La **legge di bilancio 2019** (art. 1 co. da 806 a 809 L. n. 145/2018) ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta a favore delle attività commerciali che esercitano la **vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**.



Nota: il meccanismo di funzionamento del credito d'imposta è analogo al “Bonus librerie”, introdotto dalla legge di bilancio 2018.

Il credito d'imposta:

- ➔ è riconosciuto (nel limite di spesa di € 13 milioni per l'anno 2019 e di € 17 per l'anno 2020) quale **percentuale di partecipazione alle spese**:
 - **relative all'IMU, TASI, COSAP e TARI** pagate con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio
 - ad **eventuali spese di locazione**
 - ad **altre spese individuate** con D.M., anche in relazione all'eventuale assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale
- ➔ è stabilito nella **misura massima di € 2.000** per ciascun esercente.



De minimis: il beneficio è ammesso nel rispetto dei limiti degli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013), dunque per l'importo massimo di € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Disposizioni attuative: sono state individuate dal **DPCM 31/05/2019** (in attesa di pubblicazione in G.U.)

DESTINATARI

Destinatari del **credito d'imposta** sono i soggetti che esercitano le seguenti attività:

DESTINATARI	
Punti vendita ESCLUSIVI	Esercenti attività commerciali che: <ul style="list-style-type: none"> ▪ operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole “pure” - caso attualmente piuttosto raro)
Punti vendita NON ESCLUSIVI	Esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani/periodici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle condizioni di cui al co. 3, art. 2, D.lgs. 170/2001 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica) ▪ purché tale attività rappresenti, nel comune di riferimento, l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Esercizi di vendita di stampa quotidiana/periodica in regime di non esclusività (art. 2, c. 3, D.lgs. 170/2001):

✓ rivendite di generi di monopolio
✓ rivendite di carburanti e di oli minerali
✓ bar , inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
✓ strutture di vendita medie e grandi , nonché i centri commerciali, come definiti dall'art. 4 del D.lgs. 114/1998, con una superficie minima di vendita pari a 700 mq
✓ esercizi adibiti in prevalenza alla vendita di libri e prodotti equiparati , con una superficie minima di 120 mq
✓ esercizi a prevalente specializzazione di vendita , con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione

REQUISITI RICHIESTI

L'ammissione all'agevolazione richiede il possesso dei seguenti requisiti:

- **sede legale**: deve essere situata in Italia o in un paese UE/SEE
- **tassazione**: è richiesta la residenza fiscale in Italia (o il possesso di una stabile organizzazione)
- **codici attività**: indicazione nel **Registro Imprese** di dei seguenti codici Ateco:
 - per i punti di vendita **"esclusivi"**: **47.62.10** "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici"
 - per i punti di vendita **"non esclusivi"**: oltre al codice precedente, è ammesso il possesso uno o più dei seguenti codici attività:

CODICE	QUALI
47.26	rivendite di generi di monopolio
47.30	rivendite di carburanti e di oli minerali
56.3	bar , inclusi quelli posti in aree di servizio di autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime
47.1	strutture di vendita non specialistiche
47.61	esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati , con un limite minimo di superficie di 120 mq

CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per i **punti di vendita esclusivi**, il credito di imposta è **parametrato** agli **importi pagati**:

- dal **titolare** del singolo punto vendita per i **locali in cui si esercita la vendita**
- **nell'anno precedente** a quello della **domanda di accesso al beneficio**

con riferimento alle **voci di seguito indicate**, riferite ai locali dove si svolge l'attività ammessa:

VOCI DI SPESA	CONDIZIONE
▪ IMU, TASI, TARI, COSAP (Canone occupazione suolo pubblico)	-
▪ Spese per locazione (al netto Iva)	l'esercente operi come unico punto vendita nel territorio comunale

Punti vendita non esclusivi: il credito d'imposta, **parametrato** alle voci di cui sopra:

- va **ragguagliato**, per ciascun punto vendita, al seguente **rapporto**:

Ricavi derivanti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori
Ricavi complessivi

Nota: per le vendite soggette adaggio/ricavo fisso si considera il prezzo di cessione al pubblico



Nota: a differenza del bonus librerie, non è previsto:

- nè un massimale per ciascuna tipologia di spesa
- nè un coefficiente di riduzione in ragione del fatturato (le spese rilevano per il 100% di quanto sostenuto).

Limite del credito d'imposta: il **credito d'imposta** è riconosciuto:

- nella **misura massima di € 2.000** per ogni esercente
- e nel **rispetto degli aiuti "de minimis"**.

PRESENTAZIONE DOMANDA E MODALITA'

Per l'accesso al credito d'imposta, i destinatari devono presentare:

- ➔ in via esclusivamente **telematica**
- ➔ **tra il 1/09 e il 30/09** di ciascuno degli anni cui il beneficio si riferisce (2019 e 2020)
- ➔ la **domanda** utilizzando l'apposito modello (che sarà in seguito reso disponibile sul sito del Dipartimento per l'Editoria), corredata dalla **dichiarazione sostitutiva** riferita:
 - alle **spese ammesse sostenute** nell'anno precedente
 - all'entità degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio.



Nota: sul portale www.impresainungiorno.gov.it sarà resa disponibile la procedura telematica di invio della domanda.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE	
Punti vendita esclusivi	Per le spese di locazione (al netto di IVA) relative al locale di esercizio della vendita, la domanda deve essere corredata: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalla certificazione, rilasciata dal comune in cui il richiedente svolge l'attività ✓ dalla quale risulti l'assenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nello stesso territorio comunale.
Punti vendita non esclusivi	La domanda deve essere corredata dalla seguente ulteriore documentazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la medesima certificazione vista per i punti di vendita esclusivi; ✓ un'altra dichiarazione sostitutiva riguardante il rapporto cui commisurare il credito.

RICONOSCIMENTO DEL BONUS

L'elenco dei soggetti con il relativo **importo del credito d'imposta spettante**:

- sarà **pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria**
- **entro il 31/12** di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio.



Nota: in caso di eccedenza delle richieste rispetto ai fondi stanziati

- ✓ il bonus sarà ripartito in misura proporzionale tra i soggetti ammessi
- ✓ senza, dunque, che sia previsto il rifinanziamento del fondo stanziato.

In caso di mancanza di requisiti/resa di dichiarazioni false/non veritiere interverrà la revoca del beneficio con il recupero coattivo da parte del Dipartimento dell'editoria, con applicazione delle relative sanzioni.

UTILIZZO E INDICAZIONE DEL BONUS

Il credito d'imposta:

- ➔ è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 da presentare solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel/Fisconline), pena lo scarto
- ➔ **a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo** a quello di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari
- ➔ è **indicato** nel mod. Redditi relativo all'anno d'imposta di concessione e in quelli **successivi** fino ad esaurimento del credito d'imposta.



Nota: per i soggetti non solari, il credito d'imposta si indica nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12 dell'anno di sua concessione.



ATTENZIONE: a differenza del bonus librerie, nel caso di specie:

- la norma istitutiva non prevede la irrilevanza ai fini reddituali
- pertanto, il credito d'imposta **rileva ai fini dell'Irpef/lres e dell'Irap**

BONUS EDICOLE – SINTESI

DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ punti di vendita esclusivi e non esclusivi;
ISTANZA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ data presentazione: dal 1/09 al 30/09 di ogni anno cui il credito si riferisce; ▪ presentazione telematica di apposito modello (da pubblicare);
CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ misura massima riconosciuta: € 2.000 per ogni esercente ▪ riconoscimento: pubblicazione dell'elenco dei beneficiari ▪ revoca/rideterminazione: insussistenza dei requisiti o dichiarazioni false/non veritiere ▪ utilizzo: solo in compensazione in F24 da presentare tramite Entratel/Fisconline ▪ decorrenza utilizzo: dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco ▪ aspetti dichiarativi: deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi